

## Principali tipi di assenza docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Tipo di assenza e fonti	Durata e disciplina	Retribuzione, competenza alla concessione ed effetti
A) Ferie Art. 13 CCNL 2007.	<p>Spettano in giornate lavorative ad anno scolastico (sia docenti che a.t.a.). Misura: Dopo 3 anni di serv. spettano giorni 32 (compresi i 2 dell'art. 1, lett. a, L. 937/77). Fino a 3 anni di serv. 30 gg. Nel primo e nell'ultimo anno di servizio si maturano in proporzione ai servizi prestati in tanti 12.mi quanti sono i mesi di servizio.</p> <p>La frazione superiore a 15 gg. equivale a 1 mese. Si maturano col servizio attivo, ma anche con i permessi retribuiti e con l'assenza per malattia, ma non con l'aspettativa per motivi di famiglia o per esonero sindacale.</p> <p>I docenti devono fruirne quando sono sospese le attività didattiche, tranne che per giorni 6, purché senza onere per lo Stato: non vige questa limitazione in caso di motivi familiari o personali e sono un vero e proprio diritto (CCNL 2007 art. 15, comma 2).</p> <p>Possono essere rinviate, per esigenze servizio o per impedimento di carattere personale (es. infermità), in tutto o in parte all'anno scolastico successivo (docenti).</p> <p>All'atto della cessazione del rapporto, se non fruite, devono essere retribuite.</p> <p>Sono sospese per malattia di almeno 3 gg., documentata e che l'Amministrazione possa accertare tempestivamente, o per ricovero ospedaliero.</p> <p>In caso di part-time orizzontale (riduzione in tutti i giorni) spettano nella misura di cui ai lavoratori a tempo pieno, mentre nel part-time verticale (riduzione su alcuni giorni) sono proporzionati alle giornate di lavoro prestate (CCNL 2007, artt. 39 e 58).</p>	<p>Retribuzione al 100%, escluse indennità per lavoro aggiuntivo o straordinario</p> <p>Competente a concederle è il Dirigente Scolastico.</p> <p>Effetti: Il periodo è utile a tutti gli effetti, tranne che ai fini del periodo di prova.</p>
B) Festività soppr. artt.14 ccnl 2007 e art.1, lett.b, L.937/77	<p>Spettano in giornate lavorative ad anno scolastico (personale docente ed a.t.a.): giorni 4.</p> <p>I docenti devono fruirne nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche.</p> <p>Spetta inoltre 1 giorno per la festa del S. Patrono, se ricadente in giornata lavorativa. Si maturano in base agli stessi presupposti delle ferie. Non possono essere rinviate all'anno scolastico successivo.</p>	<p>Retribuzione al 100%.</p> <p>Competenza come le ferie.</p> <p>Effetti: Il periodo è utile a tutti gli effetti, compreso il periodo di prova.</p>

<p>C) Permessi retribuiti per CCNL. Art. 15 CCNL 2007</p>	<p>Per motivi personali o familiari spettano di diritto a domanda 3 gg. ad anno scolastico: per gli stessi motivi spettano di diritto i 6 giorni di ferie durante attività didattica, anche con onere per lo Stato (art. 15, co. 2, CCNL 2007).          Spettano di diritto: - per concorsi o esami: 8 gg. ad anno scolastico, compreso viaggio;          - per lutti (di: coniuge, parenti entro II grado o affini di I grado o componente la famiglia anagrafica o convivente stabile): 3 giorni anche non consecutivi per evento (CCNL 2007 art. 15, co. 1), da fruirsi entro 7 gg. dal decesso, senza consid. i giorni festivi o non lavor. (DM. 27/1/2000 n. 278 – GU 238/2000          - per matrimonio: 15 gg. consecutivi, con decorr. indicata dall'interess. da 7 gg. prima a 2 m. dopo il matrim. (art. 15, co. 3, CCNL 2007).          Per la documentazione basta l'autocertificazione.</p>	<p>Retribuzione al 100%. Effetti: Il periodo è utile a ogni effetto, tranne che a superamento prova, ai compensi attività aggiuntiva a indennità varie (art. 15, co. 5, CCNL 2007). Non rientrano nei limiti predetti i permessi di cui all'art. 33 legge 104/92 (tutela handicappati).</p>
<p>D) Permessi retribuiti per eventi e cause particolari. Art. 4 legge n. 53/2000 e D.M. 21/7/2000 n. 278 (G.U. n. 238/2000).</p>	<p>Spettano permessi di 3 giorni lavorativi all'anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente separato) o di un parente entro il secondo grado o del convivente o di un componente della famiglia anagrafica, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.          In caso di grave infermità, in alternativa ai permessi a giorni di cui sopra, su iniziativa del lavoratore possono essere concordati per iscritto permessi a ore, ossia diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa con riduzione complessiva dell'orario non inferiore ai 3 gg. suddetti.          Inizio utilizzaz. dei permessi: entro 7 gg. dal decesso o dall'accertam. dell'infermità o della necessità. Docum. per grave infermità entro 5 gg. dal rientro in servizio certificato specialista A.S.L.</p>	<p>Retribuzione al 100%. Effetti: Il periodo è utile a ogni effetto, tranne che a superamento prova, ai compensi attività aggiuntiva a indennità art.73 CCN. Non rientrano nei limiti predetti i permessi di cui all'art. 33 legge 104/1992 (tutela handicappati).          Sono alternativi agli analoghi permessi per lutto di cui alla lettera C.</p>
<p>E) Permessi brevi Art. 16 CCNL 2007.</p>	<p>Compatibilmente con le esigenze di serv. (per i docenti anche subordinatam. a possibilità di sostit. con pers. in serv.), per esigenze pers. e a domanda, sono concessi brevi permessi di durata non oltre ½ dell'orario giornaliero (per i docenti max. 2 ore). Per i docenti per ora si intende l'ora di lezione. Limite annuo: orario settimanale di insegnamento.          Obbligo di recupero con servizio entro i 2 mesi successivi. Altrimenti trattenuta retribuzione.</p>	<p>Competenza come le ferie.</p>

<p>F) Assenze per malattia Art. 17 CCNL 2007.</p>	<p>Limite 18 mesi nell'ultimo triennio. L'ultimo triennio è un arco temporale mobile che va verificato quotidianamente. Durante questi primi 18 m. si escludono le assenze per le terapie delle gravi patologie (ricoveri e day hospital) e quelle che sono conseguenza diretta delle terapie (art. 17, co. 9, CCNL 2007). <b>Spettano anche, a domanda, ulteriori 18 m. non retribuiti, previa visita collegiale.</b> Per i limiti di cui sopra non si contano i giorni di ricovero, day hospital e assenze connesse, quando ciò è dovuto a particolari terapie certificate, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, dovute a gravi patologie. Detti periodi sono retribuiti e utili ad ogni effetto. Procedura: obblighi: avviso per le vie brevi prima di inizio lavoro con indicazione della sola prognosi e invio certificato medico entro 5 gg. (art. 17, co. 10/11, CCNL 2007); visita fiscale sin dal 1° giorno; comunicazione variazione dimora abituale; permanenza nel domicilio in fasce orarie di reperibilità (9-13 e 15-18 vedere D.M. 206 del 18/12/2009) <b>salvo comunicare diversa fascia in caso di assenza necessaria.</b></p>	<p>Competenza come le ferie. - Eff.: Primi 18 mesi sono utili ad ogni effetto come anzianità. Non gli ulteriori 18 mesi. Tratt. econ. solo per i primi 18 mesi negli ultimi 3 anni: a) primi 9 m.: retr. intera, compresa retribuzione professionale docenti e compenso individuale accessorio, esclusi altri comp. access. I periodi super. a 15 gg. o di ricovero ospedaliero e success. convalescenza danno diritto anche a compensi acc. fissi e continuativi; b) succ. 3 m.: retribuzione 90%; c) ulteriori 6 mesi: retribuzione 50%. Le assenze per particolari terapie sono retribuite al 100%.</p>
<p>G) Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio Art. 18 CCNL 2007 e artt. 69 e 70 dPR</p>	<p>Spetta, al personale della scuola con 2 limiti massimi (comprese domeniche e feste intermedie): a) 1 anno continuativo o cumulabile (sommano periodi con interruz. con serv. attivo infer. a 6 mesi). b) 2 anni e ½ in un quinquennio. Inoltre possono essere concessi per motivi di studio, ricerca o per dottorato di ricerca (Sul dottorato di ricerca v. richiamo art. 453, u.c., D.Lgs. 297/94). Per incarichi e borse di studio v. art. 453 D.Lgs. 297/94.</p>	<p>Competenza come le ferie. - Retribuz. nessuna. - Eff.: Il periodo non è utile a nessun effetto. Per la possibilità di riscatto ai fini pensione, ai sensi art. 5 dlgs n. 564 del 16.9.96, i</p>

n. 3/1957

Inoltre è concessa aspettativa, a domanda, per 1 anno scolastico senza assegni per realizzare esperienza di altra attività lavorativa in altro comparto di P.A. o per superare un periodo di prova.

periodi di aspettativa fam. successivi al 31.12.1996, fino a un massimo di 3 anni, sono riscattabili a domanda, ai fini pensione, mediante versamento riserva matem., o possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi.

Il dottorato di ricerca, ai sensi art. 2 legge n. 476/84 (integrata da art. 52, comma 57, legge 448/2001), richiamata dall'art. 453 dlgs 297/94 u.c., può essere retribuito ed è utile a tutti gli effetti.

Tutto come l'aspettativa per motivi di famiglia e di studio. È consentito chiedere a proprio carico riscatto, versamento contributi o prosecuzione volontaria.

H) Congedi per particolari patologie dei familiari. Art. 4 L. n.53/2000 e DM 21/7/2000 n. 278 (GU n. 238/00), nonché dei Dir. scol. per insegnamento all'Univ. (art. 24 CCNL Dir. 2006)

Per gravi e documentati motivi dei familiari di cui all'art. 433 c.c. (coniuge; figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) spetta un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Per gravi motivi si intendono necessità di cura, assistenza, disagio e le patologie elencate nel D.M. 278/2000. Documentazione all'atto della domanda. Concessione o diniego entro 10 gg.

I) Anno sabbatico per la formazione di cui alla legge n. 53/2000 - Art. 5 legge n. 53/2000.	Spetta, ai lavor. dipend. pubblici e privati, con 5 anni di servizio presso stessa Amministrazione un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, allo scopo di conseguire un titolo di studio della scuola dell'obbligo, di 2° o diploma universitario o laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.	Tutto come l'aspettativa per motivi di famiglia e di studio: solo che i relativi periodi non sono cumulabili con i limiti massimi di quest'ultima. È consentito chiedere a proprio carico riscatto, versamento contributi o prosecuzione volontaria.
L) Anno sabbatico pers. scuola Art. 26 – comma 14 – legge 448/1998	Spetta a tutto il personale della scuola, a condizione del superamento periodo prova, un periodo di aspettativa non retribuita fino a un massimo di 1 anno ogni 10 anni (compreso il primo decennio). La circolare 96 del 28/3/2000 chiarisce a) che la richiesta è sottratta all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione e b) che tale aspettativa non può essere oggetto di frazionamento, sicché la fruizione per un periodo inferiore esaurisce il diritto.	Tutto come l'aspettativa per motivi di famiglia e di studio: solo che i relativi periodi non sono cumulabili con i limiti massimi di quest'ultima. È consentito chiedere a proprio carico la copertura contributiva.
M) Contr. a tempo det. del pers. in servizio (Art. 36 e 59 CCNL 2007)	Il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determ. In diverso ordine e grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad 1 anno, mantenendo senza assegni, per max. 3 anni, la titolarità del suo posto (art. 36).	Con l'accettazione dell'incarico si applica la disciplina di stato giuridico del personale a tempo determinato



Aderente a Confedir Mit-Pa

### Assenze personale scuola con contratto di lavoro a tempo determinato (supplenti)

Fonte principale: art. 19 del CCNL 2007.

Premessa: Ai sensi del comma 1, si applicano in via generale a detto personale le norme previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (pers. di ruolo) sulle seguenti materie: ferie, permessi e assenze.

L'estensione delle norme sulle assenze del personale di ruolo è integrale a favore degli incaricati di religione che si trovino nella situazione di cui all'art. 53, ult. co., legge 11/7/80 n. 312 (richiamato dall'art. 3, co. 6, del DPR 399/88 e indirettamente dall'art. 19, co. 5, del CCNL 2007).

Inoltre per l'aspettativa per motivi di famiglia v. 18, co. 2): orario di cattedra o equiparato + 4 anni di serv. non di ruolo quale docente di religione, anche ad orario ridotto e per periodi frazionati (v. in tal senso nota teleg. Min. P.I. - Gab. - 24/11/1995, n. prot. 13796/LM ed indirettamente lo stesso art. 19, co. 5, del ccnl 2007).

Categorie Tipo di assenza	A) Personale docente assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché docenti di religione che non si trovino nella situazione di cui in premessa. (art. 19, commi 3 e 5).	B) Supplenti temporanei, ossia personale assunto con contratto a tempo determinato in virtù di supplenza conferita direttamente dal Dirigente Scolastico (art. 19, comma 10)
Ferie (Art. 19, co. 2, CCNL 2007)	Spettano come per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: 30 gg. per i primi 3 anni di servizio; 32 gg. dopo 3 anni di servizio a qualsiasi titolo prestato (Nota Gab. 11.1.1996, n.15914). Si maturano in proporzione al servizio prestato. Qualora non sia stato possibile fruirne durante il periodo di lavoro, saranno liquidate al termine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto stipulato in tale anno scolastico. I docenti possono non chiedere di fruirne durante i periodi di sospensione delle lezioni e quindi le ferie non godute vanno ad essi retribuite.	Tutto come da colonna A)
Festività in generale: CCNL 2007 art. 40, co. 3 (docenti), art.	Spettano le festività infrasettimanali e il giorno libero. Spettano giorni 4 di festività soppresse in giornate lavorative ad anno scolastico (personale docente ed a.t.a.).	Tutto come da colonna A)

<p>60, co. 2 (ATA). Festività sopp. e Festa S. Patrono. Pagamento della domenica. Art. 19 CCN 2007 in relaz. all'art. 14.</p>	<p>I docenti devono fruirne nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Spetta inoltre 1 giorno per la festa del S. Patrono, se ricadente in giornata lavorativa. Si maturano in proporzione al servizio prestato. Non possono essere rinviate all'anno scolastico successivo. Retrib. al 100%. Eff.: I periodi sono utili a tutti gli effetti. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero settimanale per i docenti, ricadenti nel periodo di durata del rapporto, sono retribuiti e sono computati nell'anzianità di servizio (artt. 40 e 60). Invece è retribuita la domenica nel caso che si completi tutto l'orario settimanale ordinario, ma non vale come servizio (CCNL 2007 art. 40, co. 3).</p>	
<p>Assenze per malattia (Art. 19 CCNL 2007)</p>	<p>Art. 19, commi 3, 4, 5, 6, 8, 15. Ha diritto alla conservazione posto per 9 mesi in un triennio scolastico. Retribuzione in ciascun anno scolastico: a) intera per il 1° mese; b) 50% per il 2° e 3° mese; c) senza retribuzione per i mesi restanti (quindi solo diritto: alla conservazione del posto). Effetti: I periodi parzialmente retribuiti valgono come anzianità di servizio a tutti gli effetti. Non valgono quelli non retribuiti. (v. rispettivamente commi 6 e 8). Per i limiti di cui sopra non si contano i giorni di ricovero, day hospital e assenze dovuti alle conseguenze certificate delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per le gravi patologie. Detti periodi sono retribuiti e utili ad ogni effetto (art. 19, c. 15, CCNL 2007).</p>	<p>Si applica l'art. 5 del DL 12.9.1983 n. 463, conv. in legge 11.11.1983 n. 638 (1). Comunque ha diritto nei limiti di durata del contratto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 gg. annuali retribuiti al 50% (c. 10). Per il limite di cui sopra non si contano i giorni di ricovero, day hospital e assenze dovuti alle conseguenze certificate delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per le gravi patologie. Detti periodi sono retribuiti e utili ad ogni effetto (art. 19, c. 15, CCNL 2007). Eff.: I periodi</p>

Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (Art. 18, comma 1 cpv, CCNL 2007 e artt. 69 e 70 D.P.R. n. 3/1957)

Spetta con 2 limiti massimi (comprese domeniche e feste intermedie):

a) 1 anno continuativo o cumulabile (sommano periodi con interruzione con servizio attivo infermità a 6 mesi).

b) 2 anni e ½ in un quinquennio.

Possono essere concessi per motivi di studio, ricerca o per dottorato di ricerca (Sul dottorato di ricerca vale legge la 476/84, richiamata dall'art. 453 D.Lgs. 297/1994 u.c. E' concessa aspettativa, a domanda, per 1 anno scolastico senza assegni per realizzare esperienza di altra attività lavorativa in altro comparto di P.A. o per superare un periodo di prova.

Retrib. nessuna.

Effetti: Il periodo non è utile a nessun effetto.

Per la possibilità di riscatto ai fini pens., ai sensi art. 5 dlgs 16.9.96 n. 564, i periodi di aspett. fam. successivi al 31.12.1996, fino a un massimo di 3 a., sono riscattabili a domanda, ai fini pens., mediante versamento riserva matem., o possono essere autorizzati alla prosec. vol. dei contrib.

Il dottorato di ricerca, ai sensi art. 2 L. 476/84 (integrata da art. 52, comma 57, legge 448/2001), richiamata dall'art. 453 D.Lgs. 297/1994 u.c., può essere retribuito ed è utile a tutti gli effetti.

N.B. L'applicazione di questa norma non è prevista per i docenti di religione che non si trovino nella situazione di cui all'art. 2, comma 6, D.P.R. 23/8/1988 n. 399.

Permessi retr. (per lutti o matrim.) (Art. 19, c. 9 e 12)

Spettano come per il personale di ruolo. Quindi:

- *per lutti* (di: coniuge, parenti entro II grado o affini di I grado o componente la famiglia anagrafica o convivente stabile): 3 giorni anche non consecutivi per evento (CCNL 2007 art. 15, co. 1), da fruirsi entro 7 gg. dal decesso, senza consid. i giorni festivi o non lavor. (DM. 27/1/2000 n. 278 – GU 238/2000);

parzialmente retribuiti valgono come anzianità di servizio a tutti gli effetti. Non valgono quelli non retribuiti (art. 19, co. 11).

Non prevista aspettativa per famiglia (v. art. 18, comma 1 cpv). Per tali esigenze vedi le varie tipologie di permessi retribuiti e non.

Tutto come da colonna A)



<p>Permessi retribuiti per eventi e cause particolari: Art. 4 legge n. 53/2000 e D.M. 21/7/2000 n. 278 (G.U. n. 238/2000).</p>	<p>- per matrimonio: 15 gg. consecutivi, con decorr. indicata dall'interess. da 7 gg. prima a 2 m. dopo il matrim. (art. 15, co. 3, CCNL 2007).          Detti periodi retribuiti sono utili per la maturazione dell'anzianità a tutti gli effetti.          In caso di grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa in alternativa ai permessi a giorni di cui al punto precedente.          Inoltre, su iniziativa del lavoratore possono essere concordati per iscritto permessi a ore, ossia diverse modalità di espletam. dell'attiv. lavorativa con riduz. complessiva dell'orario non inferiore ai 3 gg. suddetti. Inizio utilizzaz. dei permessi: entro 7 gg. dal decesso o dall'accertam. dell'infermità o della necessità. Docum. grave inferm. entro 5 gg. dal rientro in serv. certif specialista ASL. Retribuz. 100%. Validità a ogni effetto.</p>	<p>Tutto come da colonna A)</p>
<p>Perm. non retr. Per motivi pers. e fam., per concorsi, esami (Art. 19, c. 7 e 8)</p>	<p>Misura massima: 6 gg. per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Inoltre per partecipazione a concorsi o esami (max 8 gg., compreso viaggio, ad anno scolastico). Retribuzione: nessuna. Effetti: interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.</p>	<p>Tutto come da colonna A)</p>
<p>Congedi per particolari patologie dei familiari. Art. 4 legge n. 53/2000 e D.M. 21/7/2000 n. 278 (G.U. n. 238/2000).</p>	<p>Per gravi e documentati motivi dei familiari di cui all'art. 433 c.c. (coniuge; figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli, sorelle e germani spetta un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, però nell'ambito di durata della nomina.          Per gravi motivi si intendono necessità di cura, assistenza, disagio e le patologie elencate nel d.m. 278/2000. Documentaz. all'atto della domanda. Concess. o diniego entro 10 gg.          Retribuzione nessuna.          Periodo non valido. Dà solo diritto alla conservazione del posto.</p>	<p>Tutto come da colonna A)</p>
<p>Permessi brevi (Art. 16 CCNL 2007)</p>	<p>Compatibilmente con le esigenze di serv. (per i docenti anche subordinatamente a possibilità di sostituire con personale in servizio), per esigenze pers. e a domanda, sono</p>	<p>Tutto come da colonna A)</p>

concessi brevi permessi di max. 2 ore.  
Per ora si intende l'ora di lezione. Limite annuo: orario settimanale di insegnamento.  
Obbligo di recupero con servizio entro i 2 mesi successivi. Altrimenti trattenuta retribuzione

(1) Tale disposizione dai commi 9 e seguenti disciplina le visite di controllo. Invece i commi precedenti così dispongono:

1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.